



COMUNE DI RONCONE
C.A.P. 38087 - P.zza C. Battisti 1 (Tn) -tel. 0465/901023 - Fax 0465/901881 -
C.F. 00367180221 - P.I. 00414880229
PEC comune@pec.comune.roncone.tn.it

N. prot. 4028

Roncone, 28 agosto 2015

Spett.
Corte dei Conti
Sezione per il Trentino Alto adige
Sede di Trento
Via Manci 8
38122 Trento
Trasmessa con PEC trento.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Legge 28 dicembre 2014, n. 190 art. 1 commi 622 e 612: piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie
Rif Vostra comunicazione 0000745-22/07/2015-SC_TN-U09-P.

In ottemperanza a quanto da Voi indicato con Comunicazione del Presidente 0000745-22/07/2015-SC_TN-U09-P, in allegato alla presente si trasmette copia scannerizzata dell'originale del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie del Comune di Roncone del 28 agosto 2015, e allegata relazione.

Distinti saluti

IL SINDACO Erminio Rizzonelli



COMUNE DI RONCONE

Provincia di Trento

DECRETO N. 1/2015 DI DATA 28/08/2015 Prot. n. 4027

IL SINDACO

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e sa.mm. ed ii ed all'art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, predisposto dagli uffici, formante parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione.

DECRETA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", completo di relazione tecnica, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato piano di cui al precedente punto 1 sul sito internet del Comune di Roncone
3. di inviare copia del presente atto e dell'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo sul sito web all'interno dell'apposita sezione.

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. ovvero - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104.

Roncone, 28 agosto 2015.

IL SINDACO ERMINIO RIZZONELLI



COMUNE DI RONCONE
Provincia di Trento

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190.**

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale (1).

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015 (2).

2. La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione

¹ Le disposizioni in questione sono state impugnate esclusivamente dalla Regione Veneto che con ricorso n. 31/15, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

² La delibera Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 1/SEZ/AUT/2015/INPR, Adunanza del 29 gennaio 2015, in merito al processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazione societarie, direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni indicate dal comma 611, L. n. 190/2014, chiarisce che: "sarà indispensabile che gli enti adeguino sollecitamente le proprie azioni ai criteri fissati dall'art. 1, comma 611, l. n. 190/2014, in materia di riduzione delle società partecipate, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. Si tratta di un processo da avviare ad inizio 2015, in base ad un piano operativo da presentare entro il 31 marzo 2015, la cui efficacia sarà oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo".

delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (3).

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte (4).

Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogato dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

- Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura

³ Si ricorda che il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 stabilisce esattamente che "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza", mentre il comma 28 del medesimo articolo prevede che il provvedimento con il quale l'organo competente autorizza l'assunzione o il mantenimento delle predette partecipazioni debba essere motivato circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo al carattere di "stretta necessarietà" dell'attività strumentale, affidata a tali società.

Da ultimo, il comma 29 individua il termine entro il quale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono essere cedute a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, a seguito della proroga introdotta dall'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è scaduto il 6 marzo 2015. Nel caso in cui la partecipazione non sia stata alienata, ai sensi del medesimo comma 569, la medesima cessa ad ogni effetto e nei dodici mesi successivi "la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

⁴ Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 esattamente prevedeva che "Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite."

- proporzionale alla partecipazione posseduta (5);
- Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (6).

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali. Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge (7).

⁵ Si riporta per comodità il contenuto dei commi da 550 a 552, dell'art. 1 della L. 147/2013.

"550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente."

⁶ Tale disposizione è contenuta all'art. 1, comma 555 della L. n. 147/2013 che prescrive: "A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulle e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci". I soggetti indicati al comma 554 sono: "le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione".

⁷ La nuova formulazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, a seguito dell'intervento modificativo dell'art. 1, comma 609 della L. n. 190/2014 così recita: "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

2-bis. *L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.*

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente".

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale (8).

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità (9).

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha

⁸ L'art. 24 della L.P. n. 27/2010 esattamente prevede che: "1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo."

⁹ Tra le modalità di azione, che qui interessano, si rinviene, all'art. 8, L.P. 27/2010, "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia" (comma 3, lett. e).

previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"¹⁰.

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono: "a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"¹¹.

¹⁰ Il comma 612 esattamente prevede che: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, correddato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*"

¹¹ Per ragioni di completezza si riporta, per intero, l'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, il quale prescrive che: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon*

Tale criteri, non sembrano costituire un'elenco esaustivo, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve:

- da processi di fusione, che condurranno al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modifica delle compagnie politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione.

Tali circostanze potranno comportare, gioco-forza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”*

COMUNE DI RONCONE

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il*

mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: “*La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.*”

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “*la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione*”

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Roncone, con la deliberazione del Consiglio comunale 64 del 30 dicembre 2014, che si allega in copia al presente atto, ha effettuato un ampia ricognizione delle partecipazioni del Comune a Società Partecipate, ma anche a altri soggetti a struttura associativa ma non propriamente assimilabili alle Società partecipate, valutando così nel complesso l'insieme dei rapporti, con tali soggetti, che seppur numerosi tutti sono considerati come concorrenti necessari all'esercizio delle attività istituzionali e/o al perseguitamento di finalità istituzionali.

Già in quella sede si è preso atto che l'Amministrazione aveva verificato l'inutilità di mantenere in essere due partecipazioni , una alla Società A2A Reti Gas e l'Istituto Atesino di sviluppo ISA, tant'è che già nell'anno 2014 tali partecipazioni sono state dismesse.

Il poco tempo trascorso dall'esame sulla validità di mantenere in essere le partecipazioni attualmente sussistenti non ha condotto a nuove visioni. Peraltro l'imminenza, al 31 dicembre 2015 della cessazione del Comune di roncone per confluire nel Comune di "Sella Giudicarie" che assorbirà gli attuali Comuni di Roncone, Bondo Breguzzo e Lardaro, implica che già nel prossimo anno il nuovo Comune, con una struttura e dimensione diversa, potrà rivalutare le partecipazioni in prospettiva completamente nuova e diversa.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 Denominazione E.S.C.O. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	11.06.2009
Sede legale:	Via O. Baratieri, n. 11 – Condino
Oggetto Sociale:	<p>La società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci; e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore".
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00.=
Altri soci:	<ul style="list-style-type: none"> - Comune di Bersone n. 2.376 azioni corrispondenti ad Euro 23.760,00,= - 2,38% - Comune di Bondo: n. 7.000 azioni corrispondenti ad Euro 7.000,00.= - 0,70% - Comune di Bondone: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Brione: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Castel Condino: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25%; - Comune di Cimego: n. 29.520 azioni corrispondenti ad Euro

	<p>29.520,00.= - 2,96%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Condino: n. 55.890 azioni corrispondenti ad Euro 55.890,00.= - 5,59% - Comune di Daone: n. 42.795 azioni corrispondenti ad Euro 42.795,00.= - 4,28%; - Comune di Lardaro: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Pieve di Bono: n. 45.585 azioni corrispondenti ad Euro 45.585,00.= - 4,56%; - Comune di Praso: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Prezzo: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Roncone: n. 27.225 azioni corrispondenti ad Euro 27.225,00.= - 2,73%; - Comune di Storo: n. 74.295 azioni corrispondenti ad Euro 74.295,00.= - 7,43%; - Consorzio B.I.M. del Chiese: n. 558.930 azioni corrispondenti ad Euro 558.930,00.= - 55,90%
Percentuale di partecipazione del Comune :	2,73 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 1.782,00.= 2012: € 118.679,00.= 2013: € - 9.657,00.=
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 2012: 2013: 6.957,50 Dividendi 2014 24.200,00 Dividendi
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi – trasferimenti per servizi 2012: 2.969.355,60 per gestione in delega del rifacimento della centrale idroelettrica di Val d'Arnò 2013: 657.082,38, idem per centrale 2013: 23.118,62 per gestione attività realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali 2014: 8.271,60, per gestione attività realizzazione coibentazione edificio sede comunale 2014: 176.508,93, per centrale come sopra 2014: 26.970,60, per impianti fotovoltaici come sopra.
*Organo amministrativo	Nicolini Vigilio – Presidente Faccini Cristina – amministratore Panelatti Franco – amministratore
*Organo di controllo	1 Bertolini Alan - Presidente del Collegio sindacale 2. Sartori Christian - Sindaco effettivo del collegio Sindacale

- | | |
|--|--|
| | <p>3. Bonenti Monia - Sindaco effettivo del collegio Sindacale
 4. Stefani Cristina - Sindaco supplente
 5. Menghini Michele - Sindaco supplente</p> |
|--|--|

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE.**

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione:

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE, come meglio si evidenzia nella deliberazione citata ed allegata alla presente relazione ed in apposito allegato alla stessa.

Il Comune è socio della società E.S.C.O BIM e Comuni del Chiese s.p.a. che è stata costituita nel 2009 per erogare in favore degli Enti pubblici Soci servizi di elevato standard professionale nel settore del risparmio energetico, assumendo così il ruolo altamente strategico per la presenza di un'entità imprenditoriale operativa nell'area territoriale di interesse.

La società ha svolto importanti iniziative strumentali alle finalità del Comune gestendo il rifacimento di una centrale elettrica, l'installazione di pannelli su edifici comunali e il rifacimento della coibentazione della sede comunale

In relazione a detta società è stata avviata un'ampia valutazione finalizzata a realizzare l'opportuna aggregazione con altre società partecipate da enti pubblici che svolgono attività analoghe sul territorio.

Allo stato risultano avviate le fasi di studio e di negoziazione per realizzare la fusione con la società E.S.C.O. BIM del Chiese s.p.a., a sua volta partecipata interamente dal Consorzio BIM del Chiese.

Essa è stata oggetto di razionalizzazione organizzativa disposta recentemente dai Comuni partecipanti di occasione dell'incorporazione con la Società E.S.C.O. BIM del Chiese S.p.a., già partecipata da alcuni enti partecipanti alla E.S.C.O. BIM e Comuni del Chiese del Chiese S.p.a. disposta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 , come si legge nella stessa, per autodeterminazione – coerente con gli obiettivi dell'art. 1, c. 611, lett. «d» ed «e», L. 190/2014, il quale recita : ««611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: [...]; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni». L'iter per l'efficacia di tale fusione non risulta ancora completato.

4.2 Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi)

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	03/12/2002
Sede legale:	Tione di Trento
Oggetto Sociale:	Le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, i comma, lett.f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore E dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore", servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana; gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo - fossore; coordinamento della sicurezza nei cantieri. La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali

	<p>competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale; promuovere e gestire attività sociale; promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ed esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 dei d.lgs 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge. La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.140.768,00
Altri soci:	Tutti i Comuni delle Giudicarie, la Comunità delle Giudicarie (maggiore azionista), il Bim del Sarca e del Chiese, CEEdS di Storo, CEiS di Stenico e ASM di Tione. Vedi tabella allegata
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,30

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 41.655,00 2012: + € 70.151,00 2013: + € 105.834,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: --: 2012: -- 2013: --
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per prestazioni di servizi per la gestione del servizio acquedottistico comunale 2011: -- 10.934,76: 2012: -- 10.429,96 2013: -- 37.450,95 2014: -- 9.486,11
*Organo amministrativo	Composto da undici rappresentanti: 1 Giorgio Marchetti Presidente 2 Patrizia Ballardini Vice Presidente 3 Giovanni Ghezzi Amministratore Delegato 4 Gianfranco Pederzolli Consigliere 5 Claudio Lucchini Consigliere 6 Michele Gelpi Consigliere 7 Roberto Gusmerotti Consigliere 8 Stefano Bagozzi Consigliere 9 Marcello Azzolini Consigliere 10 Pietro Madaschi 11 Parolari Stefano
*Organo di controllo	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **"STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE."**

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE, come meglio si evidenzia nella deliberazione citata ed allegata alla presente relazione ed in apposito allegato alla stessa. La Società ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali, come

risulta dalla scheda.

Va tenuto presente che la Società era stata costituita nel dicembre 2002 ed aveva rappresentato l'esito di un'ampia e completa condivisione da parte di tutti i Comuni dell'omogeneo ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie.

Ciò all'evidente fine di poter divenire lo strumento gestionale comune per tutte le Autonomie dell'ambito.

La compagine societaria contemplava altresì, come contempla tutt'oggi, due soggetti, il Consorzio CEDIS di Storo e il Consorzio CEIS di Stenico che, come è noto, sono soggetti formalmente privati – entrambe società cooperative – anche se con vocazione mutualistica e strumentale, per l'erogazione ai soci del servizio dell'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

La partecipazione di minoranza di detti Soggetti privati, pari esattamente al 9,05%, per ciascun ente, del capitale sociale, non avrebbe impedito al tempo (2002) la configurazione della società GEAS quale società *in house* degli Enti pubblici Soci.

In seguito, la Società ha continuato ad operare nei settori altamente strategici sopra riportati e in particolare ha dimostrato alta professionalità nell'organizzare le attività serventi per la definizione dei piani di acquedotto, previsti dalla legge ..., fornendo ai Comuni l'attività integrata necessaria per assolvere agli obblighi di legge.

Allo stato della disciplina vigente è emersa l'esigenza di valutare se vi sono le condizioni per realizzare, di nuovo, la strumentalità della Società in favore degli Enti pubblici Soci, ad oggi, pregiudicata dalla presenza dei due Soci, formalmente privati. Pertanto, il processo di razionalizzazione che dovrà essere realizzato dovrà sicuramente considerare le prospettive della Società e, quindi, dell'utilità della partecipazione, non prescindendo peraltro dalla assoluta strategicità per gli Enti locali della presenza di un soggetto societario d'ambito già costituito e, pure, potenzialmente operativo nei settori che sono tutti di interesse dei Comuni e della Comunità.

A tal fine, pertanto, dovrà essere valutata la praticabilità della modifica della compagine sociale nei modi che saranno ritenuti più opportuni al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati.

In difetto, va da sé che L'Ente dovrà attentamente valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione.

GEAS S.p.a.

CAPITALE SOCIALE

Aggiornato al 31/12/2014

Sottoscritto e Versato

N.	COMUNE	QUOTA CAPITALE SOCIALE %	PARTECIPAZIONE EURO
1	BERSONE	0,50	5.737,00
2	BLEGGIO SUPERIORE	0,32	3.598,00
3	BOCENAGO	0,07	767,00
4	BOLBENO	0,51	5.852,00
5	BONDO	1,01	11.475,00
6	BONDONE	0,14	1.593,00
7	BREGUZZO	0,90	10.212,00
8	BRIONE	0,25	2.869,00
9	CADERZONE	0,88	9.983,00

10	CARISOLO	1,33	15.147,00
11	CASTEL CONDINO	0,43	4.934,00
12	CIMEGO	0,08	959,00
13	COMANO TERME	0,47	5.397,00
14	CONDINO	2,33	26.621,00
15	DAONE	1,00	11.360,00
16	DARE'	0,31	3.557,00
17	DORSINO	0,73	8.262,00
18	FIAVE'	1,63	18.589,00
19	GIUSTINO	1,06	12.048,00
20	LARDARO	0,27	3.098,00
21	MASSIMENO	0,15	1.721,00
22	MONTAGNE	0,49	5.508,00
23	PELUGO	0,51	5.852,00
24	PIEVE DI BONO	0,30	3.392,00
25	PINZOLO	4,88	55.652,00
26	PRASO	0,62	7.114,00
27	PREORE	0,61	7.000,00
28	PREZZO	0,04	428,00
29	RAGOLI	1,23	13.999,00
30	RONCONE	0,30	3.436,00
31	S.LORENZO IN BANALE	1,75	19.966,00
32	SPIAZZO	1,82	20.769,00
33	STENICO	1,59	18.130,00
34	STORO	0,87	9.940,00
35	STREMBO	0,09	973,00
36	TIONE DI TRENTO	5,32	60.701,00
37	VIGO RENDENA	0,57	6.541,00
38	VILLA RENDENA	1,24	14.114,00
39	ZUCLO	0,62	7.114,00
	SOMMANO COMUNI	37,22	424.408,00
	ALTRI SOCI		
40	BIM SARCA	9,05	103.272,00
41	BIM CHIESE	9,05	103.272,00
42	A.S.M. TIONE	9,05	103.272,00
43	C.E.I.S. STENICO	9,05	103.272,00
44	C.E. di STORO	9,05	103.272,00
46	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	17,53	200.000,00
	SOMMANO ENTI E AZIENDE	62,78	716.360,00
	TOTALE GENERALE	100,00	1.140.768,00

4.3 Giudicarie gas

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	27 dicembre 2000
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	DISTRIBUZIONE DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 1.780.023,00
Altri soci:	43% AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI; 43% DOLOMITI ENERGIA; 0,55% COMUNE DI BONDONE; 0,96% COMUNE DI STORO; 0,24% COMUNE DI LARDARO; 1,18% COMUNE DI RONCONE; 0,50% COMUNE DI BONDO; 0,45% COMUNE DI BREGUZZO; 0,48% COMUNE DI BOLBENO; 0,31% COMUNE DI ZUCLO; 0,56% COMUNE DI PREORE; 0,24% COMUNE DI MONTAGNE; 1,12% COMUNE DI RAGOLI; 0,62% COMUNE DI VILLA RENDENA; 0,28% COMUNE DI DARE'; 0,03% COMUNE DI VIGO RENDENA; 0,01% COMUNE DI PELUGO; 0,92% COMUNE DI SPIAZZO; 0,26% COMUNE DI BOSENAGO; 0,34% COMUNE DI STREMBO; 0,44% COMUNE DI CADERZONE; 0,11% COMUNE DI GIUSTINO; 0,03% COMUNE DI MASSIMENO; 2,45% COMUNE DI PINZOLO; 1,21% COMUNE DI CARISOLO.
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,18
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 116.629,00 2012: + € 177.496,00 2013: + € 362.531,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: - 2012: - 2013: - 2014: -
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	-----
*Organo amministrativo	Presidente ing. Valter Paoli; amministratore delegato Alessandrini Dario; Consiglieri Mario Eccli, Monia Bonenti e Stefano Quaglino.
*Organo di controllo:	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto svolge **ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE CHE CONCORRONO ANCHE A PERSEGUIRE FINALITA' ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'ENTE**

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO SVOGLIE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE CHE CONCORRONO ANCHE A PERSEGUIRE FINALITA' ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'ENTE

Rilevante è il fatto che la Giudicarie gas eroga il servizio pubblico locale di distribuzione del gas nel territorio del Comune socio.

4.4 Primiero Energia S.p.A.

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	09/06/2000
Sede legale:	Fiera di Primiero (TN)
Oggetto Sociale:	l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge; costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non; produzione utilizzazione, acquisto, trasporto distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore anche in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 9.938.990,00
Altri soci:	I soci della società sono attualmente 91 tra società di servizi pubblici locali e Comuni del Trentino. Tra essi i principali risultano ACSM S.p.A. di Primiero (53%); Trentino Servizi S.p.A. di Rovereto (19,591%); STET S.p.A. di Pergine Valsugana (7,425%); AIR S.p.A. (2,500%); Comune di Riva del Garda(1,375%); Comune di Arco (1.348%). Gli altri 85 soci hanno quote inferiori all'1%. ALTO GARDA SERVIZI SpA, AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SpA AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO COMUNE DI ALA COMUNE DI ANDALO COMUNE DI ARCO COMUNE DI BERSONE (ora VALDAONE) COMUNE DI BIENO COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE COMUNE DI BOCENAGO COMUNE DI BONDO COMUNE DI BORGO VALSUGANA COMUNE DI BREGUZZO

COMUNE DI BRIONE
COMUNE DI CADERZONE
COMUNE DI CAGNO'
COMUNE DI CALAVINO
COMUNE DI CALDES
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
COMUNE DI CAMPODENNO
COMUNE DI CARISOLO
COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME
COMUNE DI CAVALESE
COMUNE DI CIMEGO
COMUNE DI COMANO TERME
COMUNE DI CONDINO
COMUNE DI CROVIANA
COMUNE DI DAONE (ora VALDAONE)
COMUNE DI DARE'
COMUNE DI DORSINO (ora SALORENZO
DORSINO)
COMUNE DI DRENA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA
COMUNE DI FIAVE'
COMUNE DI ISERA
COMUNE DI IVANO FRACENA
COMUNE DI LARDARO
COMUNE DI Lavarone
COMUNE DI LAVIS
COMUNE DI LEDRO
COMUNE DI MALE'
COMUNE DI MAZZIN
COMUNE DI MOENA
COMUNE DI MOLVENO
COMUNE DI MONCLASSICO
COMUNE DI NAGO – TORBOLE
COMUNE DI OSPEDALETTO
COMUNE DI PADERGNONE
COMUNE DI PANCHIA'
COMUNE DI PEIO

COMUNE DI PELLIZZANO
COMUNE DI PINZOLO
COMUNE DI POZZA DI FASSA
COMUNE DI PRASO (ora VALDAONE)
COMUNE DI PREORE
COMUNE DI RAGOLI
COMUNE DI ROMALLO
COMUNE DI RONCONE
COMUNE DI RUMO
COMUNE DI SAMONE
COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE
COMUNE DI SCURELLE
COMUNE DI SPIAZZO
COMUNE DI STENICO
COMUNE DI STREMBO
COMUNE DI STRIGNO
COMUNE DI TELVE DI SOPRA
COMUNE DI TELVE VALSUGANA
COMUNE DI TENNO
COMUNE DI TERZOLAS
COMUNE DI TESERO
COMUNE DI TIONE DI TRENTO
COMUNE DI TORCEGNO
COMUNE DI TUENNO
COMUNE DI VALFLORIANA
COMUNE DI VERMIGLIO
COMUNE DI VIGO DI FASSA
COMUNE DI VIGO RENDENA
COMUNE DI VIGOLO VATTARO
COMUNE DI VILLA LAGARINA
COMUNE DI ZUCLO
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA Scarl
CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Scarl
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE
DI STENICO S.C.
DOLOMITI ENERGIA SpA
SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO
- STET SPA

Percentuale di partecipazione del Comune :	0,14
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 6.895.206,00 2012: + € 5.591.347,00 2013: + € 4.778.924,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 7.686,25 dividendi 2012: 5.590,00 2013: 5.170,75 2014: 1956,50
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
*Organo amministrativo	Presidente consiglio di amministrazione Depaoli Daniele Amministratore delegato Colaone Francesco Vicepresidente Pedrini Michele Consiglieri Corradi Silvano Partel Piergiovanni
*Organo di controllo:	Collegio Sindacale Andreatta Alberto Malossini Silvio Castellaz Marino

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie e precisamente Dolomiti Energia S.p.A. – 0,59%.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **SOCIETÀ DI INTERESSE GENERALE E QUINDI AMESSA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 27 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008.**

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO SOCIETÀ DI INTERESSE GENERALE E QUINDI AMESSA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 27 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. La partecipazione

dell'Ente nella compagine societaria della Primiero Energia S.p.a., esattamente consentita da quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977. n. 235 e s.m., integra lo strumento con il quale gran parte dei Comuni del Trentino partecipa, con quote differenziate, alle attività economiche e fortemente lucrative delle imprese di produzione idroelettrica, ubicate, appunto, nell'area del Primiero.

La Società è stata originata dalla vicenda che ha visto il trasferimento delle centrali idroelettriche nel Primiero alle Autonomie, a seguito di una complessa trattativa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'ex monopolista nazionale, anche attraverso l'avvio di controversie arbitrali.

La partecipazione societaria, che, come è noto, non comporta oneri per i Comuni, è lo strumento con il quale i benefici patrimoniali derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica nel territorio del Trentino sono stati distribuiti agli Enti esponenziali delle Comunità e in particolare ai Comuni attraverso iniziative certamente commendevoli della Provincia Autonoma di Trento.

Da qui, l'insussistenza delle condizioni per avviare una valutazione sull'opportunità della partecipazione che, allo stato, si presenta esclusivamente come una compartecipazione ad un cespote produttivo.

4.5 SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	07/07/2008
Sede legale:	TIONE DI TRENTO, VIA M. DONATO PERLI
Oggetto Sociale:	ATTIVITA' DIDATTICA NEL CAMPO DELLA MUSICA. DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE.
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 90.004,00
Altri soci:	<p>Soci sovventori hanno sottoscritto un numero di azioni del valore di euro 500,00 ciascuna come segue: Comune di Praso € 1.500; Comune di Bersone € 500,00; Comune di Preore € 1.000,00; Comune di Daone € 2.000,00; Comune di San Lorenzo in Banale € 4.500,00; Comune di Roncone € 7.500,00; Comune di Tione € 22.500,00; Comune di Pinzolo € 13.500,00; Comune di Dorsino € 1.000,00; Comune di Montagne € 1.000,00; Comune di Massimeno € 500,00; Comune di Lardaro € 500,00; Comunità delle Giudicarie €10.000,00; Comune di Bondo € 2.500,00; Comune di Bolbeno € 1.500,00; Comune di Ragoli € 7.000,00; Comune di Zuclo € 1.000,00; Comune di Stenico € 3.500,00; Comune di Bleggio Superiore € 4.500,00.</p> <p>Soci cooperatori: in linea di massima l'utente della Scuola o suo familiare è socio cooperatore.</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	6,90
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011:-29.591,00 30.06.2012:-21.546,00 30.06.2013: 16.953,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 2012: 2013:
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011 3.765,00
*Organo amministrativo	Presidente Cogo Margherita, Vice Presidente Perini Giorgio, presidente del Comitato di controllo sulla gestione Balduzzi Catia, Membro del comitato di controllo sulla gestione Bertoni

	Claudio, Tarolli Mirko, Consiglieri Ferrari Carola, Dalponte Paolo, Zanetti Roberto, Gottardi Mattia, Santoni Karin, Tarolli Daniele.
*Organo di controllo:	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto rientrante tra i soggetti **STRETTAMENTE E PROPRIAMENTE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED IL PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.**

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO RIENTRANTE TRA I SOGGETTI STRETTAMENTE E PROPRIAMENTE NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED IL PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

La Società cooperativa è indispensabile per l'erogazione del servizio di interesse generale non economico. La partecipazione degli Enti pubblici, compreso lo Scrivente Comune, quali soci sovventori è risultata e risulta indispensabile per il mantenimento della meritevole iniziativa.

4.6 Tregas srl

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° giugno 2007
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	PARTECIPAZIONE IN RETRAGAS, SOCIETA' DI TRASPORTO DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 6.106.212,00
Altri soci:	%: 21,694 Comune di Bolbeno, 14,184 Comune di Tione, 14,291 Comune di Roncone, 10,667 Comune di Pieve di Bono, 8,212 Comune di Bondo, 7,228 Comune di Lardaro, 5,583 Comune di Breguzzo, 4,559 Comune di Preore, 10,025 Comune di Zuclo, 2,852 Comune di Ragoli, 0,328 ASM Tione, 0,016 Comune di Bondone, di Storo, di Condino, di Brione, di Cimego, di Castel Condino, di Bersone, di Praso, di Daone, di Prezzo, di Montagne, di Villa Rendena, di Darè, di Vigo Rendena, di Pelugo, di Spiazzo, di Bocenago, di Strembo, di Caderzone, di Giustino, di Massimeno, di Pinzolo, di Carisolo.
Percentuale di partecipazione del Comune :	14,29
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011: 194.905,00 30.06.2012: 124.987,00 30.06.2013: 13.227,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi 2011: 6404,44 2012: 16.976,13 2013: ----- 2014: 13.488,15
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	-----
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Amministratore Unico ing. Valter Paoli
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Retragas dell'8,4%

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto rientrante tra i soggetti **CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE CHE CONCORRONO ANCHE A PERSEGUIRE FINALITÀ ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'ENTE**

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO SI TRATTA DI SOCIETÀ CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE CHE CONCORRONO ANCHE A PERSEGUIRE FINALITÀ ISTITUZIONALI PROPRIE DELL'ENTE

La Società, che è formata esclusivamente dai Comuni e dall'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Tione, raccoglie quasi tutti i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità.

L'oggetto sociale consiste esclusivamente nella partecipazione (pari all'8,40%) in Retragas s.r.l. che è la società che ha costruito la linea di trasporto del gas, consentendo così l'implementazione del servizio pubblico di distribuzione nel territorio della Comunità.

Si tratta quindi, allo stato, di una partecipazione in una società che ha come scopo la detenzione di un pacchetto azionario che non comporta spese per dipendenti e per amministratori.

Il numero dei dipendenti è pari a zero e il compenso per l'amministratore unico è stato parimenti pari a zero per il triennio 2011-2013.

Si tratta di una partecipazione strategica che non produce spese ed ha conosciuto nel triennio 2011-2013 la formazione di utili netti.

Non si scorgono, allo stato, i presupposti per mettere in dubbio la stretta indispensabilità del mantenimento della partecipazione

4.7 Informatica Trentina

4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,012
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi 2011: 291,02 2012: 320,28 2013: 272,11
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi 2011 3736,51 2012 8859,02 2013 4432,84 2014 3978,42
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Presidente Consiglio di Amministrazione Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta Consiglieri Demattè Renato Girardi Caterina

	Parolari Alessio
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE.**

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE.

Per quanto riguarda le SOCIETA' DI SISTEMA (Informatica Trentina, Trentino Riscossioni, Trentino Trasporti Esercizio)

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Il livello di specializzazione specifica della società in servizi per i Comuni Trentini è elemento fondamentale che spinge a non privarsi della possibilità di accedere a tali servizi.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.8 Trentino Riscossioni

4.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	<p>2011: ---</p> <p>2012: ----</p> <p>2013: -----</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di</i>	<p>2011: ---</p> <p>2012: ---</p>

<i>perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)</i>	Per Prestazioni di servizi 2013: 8.658,60 2014: 11.291,58
*Organo amministrativo	Presidente Consiglio di Amministrazione Rella Alberto Vicepresidente Anesi Sergio Consiglieri Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia
*Organo di controllo:	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE.**

4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE, come meglio si evidenzia nella deliberazione citata ed allegata alla presente relazione ed in apposito allegato alla stessa.

Per quanto riguarda le SOCIETA' DI SISTEMA (Informatica Trentina, Trentino Riscossioni) Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Il livello di specializzazione specifica della società in servizi per i Comuni Trentini è elemento fondamentale che spinge a non privarsi della possibilità di accedere a tali servizi.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.9 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - società cooperativa

4.9.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 2012: 2013:
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 1123,63 quota associativa 2012: 1133,00 quota associativa 2012: 190,81 prestazione di servizi 2013: 1133,00 quota associativa 2013: 617,62 prestazione di servizi 2014: 1142,36 quota associativa 2014: 310,00 prestazione di servizi
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi

	consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Roncone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in quanto **STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE.**

4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

PER QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE MANTENERE LA PARTECIPAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL COMUNE

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Il livello di specializzazione specifica della società in servizi per i Comuni Trentini è elemento fondamentale che spinge a non privarsi della possibilità di accedere a tali servizi, molteplici e spesso gratuiti ed immediati.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.10 Per quanto sopra non trattato comunque, per le motivazioni ivi indicate, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 dicembre 2014, che si allega alla presente, si intendono mantenere per la loro importanza, compimento compiti istituzionali funzionali ad essi ed agli interessi della Collettività, tutte le partecipazioni indicate nella stessa deliberazione ulteriori rispetto a quelle sopra enumerate.

Roncone, 28 agosto 2015.

Il Sindaco Emilio Rizzonelli



Originale

COMUNE DI RONCONE
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA ALLEGATA
ALLA RELAZIONE TECNICA
ALLEGATA AL
PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIE
TRENTO *



**Verbale di deliberazione nr. 64
del Consiglio Comunale**

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA

Oggetto: ricognizione delle Società nelle quali mantenere la partecipazione del Comune.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di dicembre alle ore 18.10 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:
RIZZONELLI ERMINIO
MUSSI AUSILIO
AMISTADI CATIA MARIA
AMISTADI GIACINTO
BAZZOLI LIA
BAZZOLI CELESTE
BAZZOLI FRANCO
BAZZOLI GIOVANNI
BAZZOLI PATRICK
BERTONI CLAUDIO
COSI MANUELA
MUSSI LEONARDO
PIZZINI WALTER
SALVADORI NERIO
SUCCHETTI DAVID

Sindaco
Vicesindaco

Assenti	
X	Giustificato
	Partecipa dalla trattazione del punto 2 ODG
X	Giustificato
	Partecipa dalla trattazione del punto 2 ODG
X	

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Erminio Rizzonelli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 18.10 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 02 dell'ordine del giorno diramato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

31 DIC 2014

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: ricognizione delle Società nelle quali mantenere la partecipazione del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, tra le quali va annoverato anche il Comune di Roncone;
- il comma 27 dell'art. 3 ha disposto che le citate amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né possono assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- il successivo comma 28 ha previsto che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovessero essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- il successivo comma 29 ha fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, il termine per deliberare in proposito;
- l'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha rideterminato tale termine in 36 mesi;
- l'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto: "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile." (legge entrata in vigore il 1° gennaio 2014);
- infine il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, all'art. 2, comma 1 lett b) ha prorogato i termini per la dismissione al 31 dicembre 2014,
- sinchè si mantenga in vigore l'assetto normativo così delineato risulta che occorre valutare le partecipazioni in essere del Comune, in relazione alle finalità istituzionali ed autorizzarne il mantenimento, perché in mancanza le società per le quali si ritenga che non si debbano mantenere verrebbero a cessare;

Evidenziato che essendo il Comune un ente normativamente finalizzato di promuovere lo sviluppo sociale economico e culturale della propria comunità, sociale e culturale non vi sia dubbio che tutti i servizi riconducibili alla materia sviluppo economico siano coerenti con i fini istituzionali del Comune stesso al quale l'art. 2 del DPReg. 01.02.2010 n. 3/L attribuisce tutte le funzioni, appunto, di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera h), del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, le scelte inerenti la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, è il Consiglio comunale, quindi più in generale si ritiene che ora rientri nella competenza consiliare disporre per quali Società autorizzare il mantenimento delle partecipazioni, al fine di evitare che vengano a cessare dove ritenute necessarie ai fini istituzionali, con una delibera motivata, che verifichi le citate condizioni ed adotti i provvedimenti conseguenti, in base alle scelte maturate nell'ambito del Consiglio stesso;

Ritenuto in questa occasione di considerare più ampiamente vari soggetti a struttura associativa che svolgono attività necessaria per l'attività istituzionale, da un lato in modo da non trascurare quelle situazioni per le quali vi sia dubbio se rientrino o meno tra i soggetti la cui

l'interesse delle partecipazioni può essere meglio valutato guardando l'insieme delle partecipazioni stesse;

Ritenuto quindi di effettuare tali valutazioni con riferimento agli Enti e Società quali risultano dall'elenco allegato alla presente deliberazione;

Evidenziato che taluni di essi, non dovrebbero probabilmente neppure essere oggetto di ricognizione e tuttavia, in via prudenziale e di valutazione generale sistematica vengono trattate con la presente deliberazione e ciò in particolare vale per

- i Consorzi dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. del Sarca Mincio Garda e B.I.M. del Chiese, che si configurano come "consorzi obbligatorio di funzioni" non prevedono quote di partecipazione, con la conseguente mancanza del capitale di dotazione ed hanno per oggetto lo svolgimento di attività volte a favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni che ne fanno parte, e più specificatamente, la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo del sovraccanone derivante dallo sfruttamento delle acque del proprio territorio in funzione della produzione di energia idroelettrica: i consorzi B.I.M. possono inoltre assumere, sia direttamente sia mediante delega dai Comuni consorziati o da altri Enti, ogni altra iniziativa o attività diretta a favorire la crescita e lo sviluppo civile ed economico-sociale delle comunità residenti.
- il Consorzio di miglioramento fondiario istituito in forza dell'art. 71 del R.D 13 febbraio 1933 n. 215, ha scopo di interesse pubblico per le attività svolte di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché obbligatorio, in quanto fanno parte obbligatoriamente dello stesso tutti i proprietari di beni immobili compresi nel perimetro di competenza: non prevede capitale di dotazione e la percentuale di ripartizione corrisponde alla quota di terreno di proprietà comunale all'interno del perimetro consorziale.
- Il Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva costituito per assicurare il servizio di vigilanza boschiva nel territorio della circoscrizione 20 di cui al D.P.G.R. di data 31.12.1969 n. 3882/A, ha scopo di interesse pubblico non prevede capitale di dotazione; la percentuale di ripartizione indicata corrisponde per metà in proporzione alla superficie boschiva di ciascun Comune Aderente, e per metà in rapporto alla ripresa annua boschiva risultante dai piano economici;
- il Consorzio turistico della valle del Chiese, che ha finalità per la promozione turistica della Valle del Chiese, che rientra tra i Consorzi previsti dall'art. 12 della L.P. 8/2002 e s.m. quali associazioni di associazioni pro loco aperte alla partecipazione delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo ed alle amministrazioni comunali, purchè in termini minoritari. Nasce come associazione di promozione sociale basata sul volontariato e senza scopo di lucro.

Evidenziato che particolare importanza poi assume la Società cooperativa denominata "Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa", società mutualistica nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata attività nell'interesse dei soci in un quadro di miglioramento organizzativo e risparmio di spesa, che svolge rilevantissima attività di prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, che costituiscono servizi strumentali al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge finanziaria 2008, e così si configura come consorzio obbligatorio di funzioni ;

Sentito il Sindaco che illustra il complesso delle partecipazioni del Comune, quale risulta dalla Tabella allegata sub A al presente verbale di deliberazione supportato da apposita relazione di approfondimento predisposta dall'Assessore Franco Bazzoli, e sentito questo, che, prima assente, entra in aula e prosegue personalmente l'illustrazione, e risponde alle richieste di informazioni dei Consiglieri, ed in particolare dei capigruppo di minoranza puntualizzando così le ragioni di mantenere in essere le partecipazioni in società ed Enti di cui all'allegato sub A, così come risulta dalla relazione che si allega sub B al presente verbale di deliberazione,

Ritenuto in base a ciò di mantenere in essere tutte le partecipazioni (indicate nell'allegato A) del Comune di Roncone in tutte le società o soggetti a struttura associativa individuati nella tabella allegata sub A;

Visto il comma 2 dell'art. 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito in legge con legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del segretario comunale;
- in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa;

Visti gli artt. 26, 79 ed 81 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L,

Rilevato che sono presenti dodici Consiglieri, in quanto durante la trattazione sono entrati nell'aula
Consigliere i Consiglieri Franco Bazzoli e Neri Salvadori;

Con voti favorevoli undici e contrari uno del Consigliere Celeste Bazzoli (non soddisfatto delle spiegazioni fornite dall'Assessore in merito alla partecipazione della Società Tregas)

d e l i b e r a

1. per le ragioni di cui in premessa, di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Roncone nelle Società e soggetti individuati nell'elenco allegato Sub A alla presente deliberazione, condividendo le motivazioni espresse e puntualizzate con l'intervento dell'Assessore competente, quali risultano dal documento allegato Sub B trattandosi di partecipazioni a Società ed Enti che per natura ed attività possono essere mantenuti in base ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008, e tutti annoverabili, seppur con diverso grado di intensità, come soggetti strettamente e propriamente necessari per l'esercizio delle attività istituzionali ed il perseguimento delle finalità istituzionali;
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni.

Con voti favorevoli undici e contrari uno (del Consigliere Celeste Bazzoli)

d e l i b e r a

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per assicurare che sia chiara ed efficace entro il termine del 31 dicembre 2014 la volontà del Consiglio di mantenere in essere le partecipazioni

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Celeste Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02 2005 nr. 3/L.

Lì 31.12.2014,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO
<http://albotematico.tn.it/bacheca/roncone/>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.


Addi

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo

QUOTE AZIONARIE ANNO 2014

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI PER ENTI PARTECIPATI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI G.E.A S SPA Via Padre Gnesotti, 2 38079 - Tione di Trento (TN)	3 436	€ 3.436,00	3.436	€ 3 436,00		
GIUDICARIE GAS S.p.A. Via Stenico, 11 38079 - Tione di Trento (TN)	428	€ 20 972,00	428	€ 20 972,00		
PRIMIERO ENERGIA S.p.A. Via A. Guadagnini, 31 38054 - Fiera di Primiero (TN)	559	€ 5 590,00	559	€ 5.590,00		
TREGAS - TRENTINO RETI GAS Srl Via Stenico, 11 38079 - Tione di Trento (TN)	872 635	€ 872.635,00	872.635	€ 872 635,00		
SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE soc. coop. Via Mons. Perli, 2 38079 - Tione di Trento (TN)	15	€ 6.002,37	15	€ 6.002,37		
E.S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SpA Via Baratieri, 11 38083 - Condino (TN)	27.225	€ 27.225,00	27.225	€ 27.225,00		
TRENTINO RISCOSSIONE S.p.A. Via Romagnosi, 9 38122- Trento	144	€ 144,00	144	€ 144,00		
INFORMATICA TREVNTINA S.p.A. Via Gilili, 2 38121 - Trento	446	€ 446,00	446	€ 446,00		
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	1	€ 51,64	1	€ 51,64		
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI RONCONE E LARDARO						
B.I.M. CHIESE CONSORZIO						
B.I.M. SARCA MINCIO E GARDA CONSORZIO						
CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA DI TIONE DI TRENTO						
CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE						
TOTALE	€ 936.502,01	TOTALE	€ 936.502,01			

ALLEGATO SUB A ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N 64 DEL 30 DICEMBRE 2014
IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Todaro


IL SINDACO
Ermanno Rizzanelli


COMUNE DI RONCONE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Aggiornamento, ricognizione ed autorizzazione al mantenimento delle società partecipate del Comune di Roncone in adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 3, comma N. 27 della L. 24.12.2007 N. 244, Legge Finanziaria nazionale per l'anno 2008.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 27 della L. 24.12.2007 N. 244 (legge finanziaria nazionale per l'anno 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001 N. 165 (tra le quali amministrazioni rientrano i Comuni) non possono costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte dei Comuni;
- il successivo comma 28 della citata L. 244/2007 prescrive che il mantenimento delle attuali partecipazioni deve essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- Accertato che il Comune di RONCONE attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

TIPO A

Consorzio dei Comuni Trentini: società cooperativa con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. Essendo queste attività qualificabili come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, esse risultano senza dubbio e strettamente necessarie al perseguimento della finalità istituzionali dei Comuni;

Informatica Trentina S.p.A.: opera per fornire servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e servizi telematici a supporto delle competenze assegnate alla Pubblica Amministrazione Locale sia per l'automazione dei processi gestionali e operativi che per il supporto alle funzioni di programmazione e governo. Abbiamo sviluppato il SIEP, il sistema informativo Libro Fondiario e Catasto, il sistema informativo museale e altri vari prodotti software;

Trentino Riscossioni S.p.A.: le attività svolte da Trentino Riscossioni costituiscono servizi strumentali al funzionamento/svolgimento dei compiti istituzionali del Comune, pertanto rientrano tra quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

Consorzio BIM Sarca Mincio e Garda: istituito nel 1955 in risarcimento al territorio della Valle del Chiese per i danni ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici, il Consorzio si prefigge lo scopo esclusivo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, impiegando i proventi dei sovraccanoni che gli sono attribuiti in base alla Legge 27.12.1953, n. 959;

Consorzio BIM del Chiese: istituito nel 1955 in risarcimento al territorio della Valle del Chiese per i danni ambientali dovuti alla realizzazione degli impianti idroelettrici, il Consorzio si prefigge lo scopo esclusivo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese, impiegando i proventi dei sovraccanoni che gli sono attribuiti in base alla Legge 27.12.1953, n. 959;

Consorzio Miglioramento Fondiario di Roncone e Lardaro Consorzio: è una persona giuridica privata (art. 12 del codice civile) istituita in forza dell'art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del testo unico delle norme sulla bonifica integrale. L'articolo 1 dispone: «Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario».

✓ **Consorzio Servizio Vigilanza Boschiva di Tione di Trento:** ha come scopo lo svolgimento delle attività di gestione dei custodi del patrimonio forestale;

✓ **Consorzio turistico valle del Chiese:** ha per finalità la promozione dell'immagine turistica della valle del Chiese attraverso la realizzazione delle seguenti attività: servizi di informazione e assistenza turistica, iniziative di marketing turistico, iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico, intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici, valorizzazione dei prodotti tipici locali;

✓ **E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.:** impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

✓ **GEAS Giudicarie energia acqua servizi S.p.A.:** ha per oggetto le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico-fisico-batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, 1° comma, lett. f) della Legge 05.01.1994 n. 36 e s.m.; produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di

trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia gestione calore"; servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; polizia locale e sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo — fossore; coordinamento della sicurezza dei cantieri;

TIPO B

Giudicarle gas S.p.A.: ha per oggetto: l'attività di importazione, acquisto, vendita, distribuzione, stoccaggio, imbottigliamento in Italia ed all'estero di ogni tipo di gas naturale e non, secondo quanto previsto dalla legge, di petrolio e suoi derivanti dalla distillazione (o altro procedimento) dello stesso, catrami, bitumi, ecc., nonché la costruzione di serbatoi, reti di distribuzione, anche sotterranee, stabilimenti di imbottigliamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione; produzione e distribuzione di calore per usi civili e industriali e gestione per conto terzi di centrali termiche, caldaie e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili; realizzazione ed esercizio di sistemi di telecomunicazione ed installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici; cablatura strutturata di reti; progettazione e fornitura di sistemi informativi ed informatici robotizzati con la connessa produzione di programmi per elaboratori elettronici.

Tregas - Trentino Reti Gas S.r.l. : ha per oggetto: lo sviluppo e la riqualificazione dei sistemi infrastrutturali strategici per l'economia produttiva e turistica locale; l'attività di importazione, acquisto, vendita, trasporto, distribuzione, stoccaggio, imbottigliamento in Italia ed all'estero di ogni tipo di gas naturale e non; la costruzione e la manutenzione di impianti per il trasporto, di serbatoi, di reti di trasporto e distribuzione, anche sotterranee, stabilimenti di imbottigliamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione di ogni tipo di gas naturale e suoi derivati; l'assunzione di partecipazione in altre società, enti o imprese di carattere industriale, commerciale, agricolo e finanziario sia italiane che estere nonché l'assistenza ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società, enti o imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni, senza esercizio nei confronti del pubblico, in quanto l'attività sociale viene svolta nei confronti di società partecipate, controllate e collegate quali definite dall'art. 2359 del Codice civile;

TIPO C

Primiero Energia: pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, presta un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (DPR 26.03.1977, n. 235). Tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Inoltre, come comunicato dall'Azienda speciale provinciale per l'energia con nota di data 21.12.2005, a seguito dell'accordo stipulato in data 19.12.2005 fra Primiero Energia s.p.a. Consorzio dei Comuni Trentini, Assessorato

all'Energia e della Provincia Autonoma di Trento ed ASPE, l'energia prodotta da Primiero Energia viene ritirata da Trenta s.p.a. Risulta quindi sicuramente di interesse generale ed è quindi sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

TIPO D

Istituto Atesino Sviluppo ISA: ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: gestione di attività finanziarie; amministrazione, gestione, compravendita proprietà immobiliari; svolgimento di attività di servizi tecnici alle imprese;

A2A RETI GAS s.p.a. con sede a Brescia: ha per oggetto: la produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica, la vendita e distribuzione del gas metano, la produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, la gestione dei rifiuti e la gestione del ciclo idrico integrato.

Motivazioni mantenimento partecipazione:

Società gruppo A - costituiscono servizi strumentali al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

Società gruppo B – queste società non erogano servizi strumentali al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico, tuttavia svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale che concorrono anche a perseguire finalità istituzionali proprie dell'Ente. Pertanto non sono in contrasto con il dettato dell'art. 3, comma 27, della finanziaria 2008, rientrando tra quelle delle quali è ammessa la costituzione e il mantenimento.

Per le partecipazioni nelle società Tregas - Trentino Reti Gas s.r.l. e Giudicarie gas S.p.A la verifica delle condizioni di ammissibilità dovrà in futuro essere nuovamente effettuata anche a seguito della conclusione della procedura di affidamento mediante gara dell'attività di distribuzione di gas naturale di cui ai D.M. 19.01.2011 e 18.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico e alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento (n. 73 del 27.01.2012) che ha individuato un unico ambito territoriale per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas nel proprio territorio.

Società gruppo C - pur non svolgendo attività qualificabili in senso stretto come servizio pubblico locale, prestano un servizio che rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione TAA in materia di energia (DPR 26.03.1977, n. 235). Tale decreto conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Inoltre, come comunicato dall'Azienda speciale provinciale per l'energia con nota di data 21.12.2005, a seguito dell'accordo stipulato in data 19.12.2005 fra Primiero Energia s.p.a., Consorzio Sistema Servizi Trentino, Consorzio dei Comuni Trentini, Assessore all'Energia e alle Riforme Istituzionali della Provincia Autonoma di Trento ed ASPE, l'energia prodotta da Primiero Energia viene

ritirata da Trenta s.p.a. Risulta quindi sicuramente di interesse generale ed è quindi sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008;

Società già cedute: Tipo D

Le attività delle società di questo gruppo non risultano sicuramente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Roncone.

A2A Reti Gas, operando extraterritorialmente, svolge invece un'attività che non costituisce servizio di interesse pubblico o interesse locale ma essendo questa società quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 della medesima legge (comma 32-ter, aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69);

L'Istituto Atesino Sviluppo ISA svolge attività non compatibili con i limiti posti dall'articolo 3, comma 27, essendo contraddistinte dal perseguimento di finalità di tipo prettamente imprenditoriale e non presentando quei caratteri di territorialità e interessi pubblici nel rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune.

ALLEGATO SB B ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 64 DEL
30 DICEMBRE 2016

IL SINDACO

Erminio Rizzo

Mazzulli

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Tedoro



Colombo